

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIPRINI, PALLINI, TRIPIEDI

Modifiche all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernenti la rideterminazione della durata del regime sperimentale di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in favore delle lavoratrici mediante opzione per il calcolo secondo il sistema contributivo

Presentata il 31 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « Opzione donna » è un regime che ha previsto, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici potessero conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, (ossia 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome, da adeguare periodicamente all'aumento della speranza di vita), optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Al fine di portare a conclusione la suddetta sperimentazione, l'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha

esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Successivamente, la legge di bilancio 2017, n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 222, ha esteso

la facoltà in esame anche alle lavoratrici che non hanno maturato i citati requisiti entro il 31 dicembre 2015.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è divenuta esclusivamente termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensioni-

stico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2007, anche successivamente alla predetta data.

Gli attuari dell'INPS, nel 2015, avevano fatto una stima degli oneri e dei risparmi derivanti dall'estensione del regime sperimentale « Opzione donna » al 31 dicembre 2018, come riportato nella tabella seguente:

TABELLA 1

Totale gestioni

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico e lavoratrici autonome che compiranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015

Anno	Maggiore numero di pensioni (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) spesa pensionistica (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) TFS/TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2016	22,9	160,0	-	160,0
2017	32,1	405,5	-	405,5
2018	33,6	483,3	273,8	757,1
2019	30,6	473,5	149,7	623,2
2020	23,3	348,7	122,3	471,0
2021	14,5	168,3	(29,7)	138,6
2022	4,3	(56,1)	(100,5)	(156,6)
2023	-	(241,3)	(121,7)	(363,0)
2024	-	(290,7)	(150,2)	(440,9)
2025	-	(289,5)	(97,3)	(386,8)

Dalle stime dell'INPS e sulla scorta delle seguenti ipotesi:


1. platea di aderenti costante nei tre anni di proroga: 36.000 nel 2016, 36.000 nel 2017 e 36.000 nel 2018;

2. risparmi costanti dovuti al calcolo esclusivamente contributivo;

il risparmio totale è pari a 23,806 miliardi di euro, con la granularità esposta nella tabella allegata:

ANNO	Oneri e risparmi - annuali (milioni di euro)				Oneri e risparmi - progressivi (milioni di euro)				Totali
	Aderenti 2015	Aderenti 2016	Aderenti 2017	Aderenti 2018	Aderenti 2015	Aderenti 2016	Aderenti 2017	Aderenti 2018	
2014									
2015									
2016	160				160	0	0	0	160
2017	405	160			565	160	0	0	725
2018	757	405	160		1322	565	160	0	2047
2019	623	757	405	160	1945	1322	565	160	3992
2020	471	623	757	405	2416	1945	1322	565	6248
2021	138	471	623	757	2554	2416	1945	1322	8237
2022	-156	138	471	623	2398	2554	2416	1945	9313
2023	-363	-156	138	471	2035	2398	2554	2416	9403
2024	-440	-363	-156	138	1595	2035	2398	2554	8582
2025	-387	-440	-363	-156	1208	1595	2035	2398	7236
2026	-387	-387	-440	-363	821	1208	1595	2035	5659
2027	-387	-387	-387	-440	434	821	1208	1595	4058
2028	-387	-387	-387	-387	47	434	821	1208	2510
2029	-387	-387	-387	-387	-340	47	434	821	962
2030	-387	-387	-387	-387	-727	-340	47	434	-586
2031	-387	-387	-387	-387	-1114	-727	-340	47	-2134
2032	-387	-387	-387	-387	-1501	-1114	-727	-340	-3682
2033	-387	-387	-387	-387	-1888	-1501	-1114	-727	-5230
2034	-387	-387	-387	-387	-2275	-1888	-1501	-1114	-6778
2035	-387	-387	-387	-387	-2662	-2275	-1888	-1501	-8326
2036	-387	-387	-387	-387	-3049	-2662	-2275	-1888	-9874
2037	-387	-387	-387	-387	-3436	-3049	-2662	-2275	-11422
2038	-387	-387	-387	-387	-3823	-3436	-3049	-2662	-12970
2039	-387	-387	-387	-387	-4210	-3823	-3436	-3049	-14518
2040	-387	-387	-387	-387	-4597	-4210	-3823	-3436	-16066
2041	-387	-387	-387	-387	-4984	-4597	-4210	-3823	-17614
2042	-387	-387	-387	-387	-5371	-4984	-4597	-4210	-19162
2043	-387	-387	-387	-387	-5758	-5371	-4984	-4597	-20710
2044	-387	-387	-387	-387	-6145	-5758	-5371	-4984	-22258
2045	-387	-387	-387	-387	-6532	-6145	-5758	-5371	-23806

Grafico dell'andamento degli oneri e dei risparmi:



Gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della sperimentazione, così come modificati dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017 e come stimati nelle rispettive relazioni tecniche, sono riportati nella tabella 2:

TABELLA 2

« OPZIONE DONNA »				
<i>Oneri finanziari previsti (valore in mln di euro)</i>				
Anno	Legge di stabilità 2016			Legge di bilancio 2017
	Oneri art. 1, comma 281, primo periodo	Concorso alla copertura degli oneri (riduzione di spesa articolo 1, comma 235, legge n. 228/2012)	Effetto complessivo comma 281	Oneri stimati
2016	-160,0	160,0	0-0	0,0
2017	-405,0	49,0	-35,0	-18,3
2018	-702,2		-102,2	-47,2
2019	-593,0		-593,0	-83,0
2020	-446,6		-446,6	-66,1
2021	-144,0		-144,0	-33,2
2022	114,2		114,2	-1,5

Pertanto, nella tabella 3 sono contenuti i dati relativi alla predetta sperimentazione, con indicazione del numero delle pensioni vigenti nel 2016 e nel 2017 delle donne che hanno optato per il beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 e dei relativi oneri.

TABELLA 3

« OPZIONE DONNA »						
numero pensioni vigenti nel 2016-2017 e relativi oneri						
(dati aggiornati al 31 agosto 2017)						
Gestioni	Numero pensioni		Importo medio **		Oneri ai sensi del comma 281, L. 208/2015	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017 *
<i>Privata</i>	12.437	18.558	1.203,75	1.1014,25	96.598.994,67	128.080.329,60
<i>Pubblica</i>	4.382	5.740	1.263,84	1.171,68	25.206.349,83	38.821.475-22
<i>Sport + Spettacolo</i>	21	27	1.354,87	1.282,74	176.631,92	223.300,63
Totale	16.840	24.325	1.207,89	1.020,97	121.981.976,42	167.125.105,45
* Comprensivo delle pensioni con decorrenza 2016 contabilizzate nel 2017 e rilevato al 31 agosto 2017						
** Elaborato in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati						

Nella tabella 4 sono riportati gli aggiornamenti alla data del 31 agosto 2017:

TABELLA 4

« OPZIONE DONNA »			
numero pensioni, importo medio, onere totale pensioni			
liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 222, legge n. 232 del 2016			
(dati aggiornati al 31 agosto 2017)			
Gestioni	Numero pensioni	Importo medio*	Onere totale
Privata	570	1.11~46	977,693,60
PubbliCè	166	1.165,52	193.475,51
Sport + Spettacolo	2	1.321,75	6.136,94
Totale	738	1.128,82	1.177.306,05
* Elaborato in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati			

Per effetto del passaggio al suddetto sistema di calcolo, le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno al 25-30 per cento rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e delle caratteristiche di carriera, retribuzione e anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime. L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici e, in primo luogo, dalla loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata – con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS – minore sarà la riduzione; viceversa, maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – con una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo sulla base della prestazione teorica maturata – maggiore sarà la riduzione dell'assegno pensionistico.

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e all'assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Il regime in esame, introdotto dal menzionato articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, ha consentito a molte lavoratrici di conciliare le esigenze della famiglia con quelle del mondo del lavoro. Le donne, infatti, rivestono nella nostra società un ruolo di *caregiver* che sostituisce un *welfare* praticamente inesistente: potersi dedicare a nipoti, familiari disabili o genitori anziani, uscendo anticipatamente dal lavoro con la certezza di un tratta-

mento fisso e costante è divenuta una necessità impellente della nostra collettività.

Recentemente, ai presentatori della proposta di legge in titolo, sono pervenute richieste di proroga del regime sperimentale da parte di 20.000 donne, iscritte nel gruppo *social* del Comitato Opzione donna. Conveniamo con i promotori del suddetto Comitato che « Opzione donna » sia una misura dignitosa di sostentamento: la sola formula di accesso anticipato alla pensione, sopravvissuta alla riforma Fornero, che fornisce alle generazioni successive qualche possibilità di ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre, come mostrato dal grafico precedente, il risparmio ottenuto dall'applicazione di tale sperimentazione si attesta a 23,8 miliardi di euro.

Il precedente Governo aveva stanziato 2,5 milioni di euro e non tutti sono stati impegnati.

La legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 281, ha destinato 160 milioni di euro per il 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017. Inoltre, il medesimo « comma » reca la disposizione, in base alla quale, « Qualora dall'attività di monitoraggio (...) risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa (...), anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrebbe disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe (...) ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione ».

La presente proposta di legge prevede una nuova applicazione del regime sperimentale « Opzione donna » a decorrere dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « Entro il 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 70,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



18PDL0025310